

Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012 istitutiva dell'Autorità portuale regionale.

## SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

Art. 2 - Disposizione finanziaria

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, commi 2 e 3, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Ritenuto opportuno estendere le funzioni di ispettorato di porto svolte dall'APR per il canale Burlamacca all'intero ambito di competenza regionale;

approva la presente legge

### Art. 1

Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 23/2012, le parole “, a ter) ed a quater)” sono sostituite dalle seguenti: “**ed a ter)**”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:

“1 ter. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a quater), della l.r. 88/1998.”

Art. 2  
Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.